

DICHIARAZIONI

I controlli sul frontespizio del modello Redditi PF

di Laura Mazzola

Seminario di specializzazione

AIUTI DI STATO E COMPILAZIONE DELL'AUTODICHIARAZIONE

[Scopri di più >](#)

In vista della **scadenza di invio del modello Redditi PF 2022**, per il periodo di imposta 2021, si riepilogano i **principal controlli da effettuare all'interno del frontespizio**.

Innanzitutto, occorre verificare se la singola dichiarazione rappresenta il primo invio, in relazione al periodo di imposta di riferimento, o se, diversamente, si tratta di un **modello successivo a correzione o integrazione del precedente**.

In questa seconda ipotesi occorre, alternativamente:

- barrare, se si tratta di un invio entro la scadenza, la casella **“Correttiva nei termini”**, al fine di **esporre redditi non dichiarati in tutto o in parte, ovvero evidenziare oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione**, non indicati nella dichiarazione originaria;
- indicare se si tratta, per un **invio oltre scadenza**, di una **dichiarazione integrativa**, di cui all'[articolo 2, commi 8 e 8-bis, D.P.R. 322/1998](#) o, diversamente, di cui all'[articolo 2, comma 8-ter, D.P.R. 322/1998](#).

Si evidenzia che se, dal modello Redditi PF corretto o integrato, risulta un **maggior credito o un minor debito**, la differenza, rispetto all'importo del credito o del debito risultante dalla dichiarazione precedente, può essere **indicato a rimborso ovvero a riporto in diminuzione di ulteriori importi a debito**; se, invece, dal nuovo modello Redditi PF risulta un **minor credito o un maggior debito**, deve essere **versata la differenza con ravvedimento operoso**.

Dati di particolare interesse risultano essere la **residenza anagrafica** e il **domicilio fiscale del contribuente**.

Si ricorda che la residenza deve essere indicata **unicamente se variata dal 1° gennaio 2021** o se il contribuente presenta per la prima volta la dichiarazione dei redditi.

Diversamente, il **domicilio fiscale al 1° gennaio 2021** deve essere **sempre indicato**, al fine di attribuire correttamente l'addizionale regionale e l'addizionale comunale.

È utile evidenziare, però, che gli **effetti di variazione del domicilio fiscale** decorrono **dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si è verificata**.

Vale a dire che, se la variazione è avvenuta a partire dal 3 novembre 2020, occorre indicare il domicilio precedente; se, invece, la variazione è avvenuta entro il 2 novembre 2020, occorre indicare il nuovo domicilio.

Il **domicilio fiscale al 1° gennaio 2022** deve essere inserito solo se è variato rispetto a quello indicato nel rigo precedente, sempre conteggiando i 60 giorni di decorrenza.

Altri dati del frontespizio risultano basilari per la buona riuscita dell'**invio telematico**; quali:

- **codice fiscale dell'intermediario**;
- **data dell'impegno di trasmissione**;
- **indicazione del soggetto che ha predisposto la dichiarazione**.

In merito si evidenzia che la data dell'impegno potrebbe anche coincidere con quella relativa all'**incarico professionale sottoscritto dal contribuente**, purché al suo interno siano elencate le singole dichiarazioni oggetto dell'impegno.

Infatti, se l'invio riguarda una **dichiarazione correttiva nei termini** o una **dichiarazione integrativa**, occorre sottoscrivere un **impegno ad hoc**.

Infine, si rammenta di **verificare l'eventuale apposizione del visto di conformità**, al fine di procedere alla compensazione orizzontale, o esterna, di crediti di importo superiore a 5.000 euro.

La trasmissione della dichiarazione può essere effettuata, come chiarito dall'Agenzia delle entrate con la [circolare 21/E/2009](#) e con la [risoluzione 99/E/2019](#), esclusivamente dal **singolo professionista che ha apposto il visto di conformità** o dall'associazione cui lo stesso appartiene.